



**CONVENZIONE OPERATIVA  
per un progetto di studio e di ricerca su**

**“Sperimentazione di nuove tecniche non invasive per di rilievo e lo studio degli ipogei:  
applicazioni operative presso il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia”**

tra

il **Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia** (d’ora innanzi denominato **PARCO**), con sede e domicilio fiscale in piazza Cavour, n. 1, 01016, Tarquinia (VT), C.F. n. 90144420560, email [pa-certa@cultura.gov.it](mailto:pa-certa@cultura.gov.it), recapito di p.e.c.: [pa-certa@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-certa@pec.cultura.gov.it), rappresentato dal Direttore, dott. Vincenzo Bellelli;

e

il **Kelsey Museum of Archaeology, University of Michigan** con sede in Ann Arbor, 434 South State Street, 48103, MI, USA, email [kelsey-director@umich.edu](mailto:kelsey-director@umich.edu), rappresentato dal Direttore, Prof. Nicola Terrenato, in seguito indicato come “Kelsey”.

in seguito denominati congiuntamente anche le “Parti”.

\*.\*.\*.\*.\*

- VISTO l’art 118 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di seguito denominato Codice, secondo cui il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali possono valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca; specificamente gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 114 (valorizzazione), 118 (promozione), 119 (conoscenza), del citato Codice;
- VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei, rep. n. 92 del 4 febbraio 2022 con cui è stato conferito l’incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia al dott. Vincenzo Bellelli, dirigente, contratto rep. n. 154 del 4 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 883 del 6 aprile 2022 e che nel mese di marzo 2022 è iniziata la gestione effettiva anche a seguito di personale assegnato;
- VISTO l’art. 33, c. 3, lett. b), n. 23bis) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. bb) recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, istituiva come Parco archeologico di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
- VISTO il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto del Kelsey ed eventuali caratteristiche normative, nonché lo statuto della University of Michigan;
- VISTO il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679;
- VISTO l’incarico di Direttore del Kelsey conferito al Prof. Terrenato in data 1/7/2020;
- VISTO il regolamento interno del Kelsey (*by-laws*) che conferisce al Direttore piena facoltà di stipulare di convenzioni di ricerca per conto dell’ente;

## **PREMESSO CHE**

- il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 1 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è “un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. (...) aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica”.
- il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 2 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è “dotato di autonomia tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione (...) e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca”;
- il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 4, lett. n) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., “svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza”;
- il Kelsey è un Ente pubblico di ricerca dello stato del Michigan con il compito di “promuovere la comprensione e l’apprezzamento del Mediterraneo antico per il tramite delle sue collezioni, delle sue mostre e del suo lavoro sul campo”;
- il Kelsey svolge attività di ricerca avanzata nell’ottimizzare l’utilizzo di metodi e strumenti d’indagine diversificati, per la diagnosi, conservazione, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali materiali e immateriali;
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti (in particolare condividono il comune obiettivo di favorire l’avanzamento scientifico e il rafforzamento della ricerca negli ambiti della cultura e del Patrimonio Culturale), attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto della presente Convenzione;
- i soggetti in premessa svolgono, nell’interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune (settore produttivo delle imprese culturali e creative e del turismo);
- la creazione di sinergie tra istituti su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna parte;
- il presente Protocollo ha ottenuto l’autorizzazione alla stipula, rilasciata – ai sensi dell’art. 15 comma 2, lettere b) ed f) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n.169 – dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali con nota prot. 47842 del 27/11/2024;

**TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale).

## **ART. 2 - OGGETTO DELLE ATTIVITÀ**

La presente Convenzione mira alla realizzazione del progetto di ricerca *“Sperimentazione di nuove tecniche non invasive per il rilievo e lo studio degli ipogei: applicazioni operative presso il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia”*. L’indagine è rivolta all’avvio, in collaborazione, di nuove ricerche archeologiche non invasive, ed in particolare alla esecuzione di rilievi fotogrammetrici e LiDAR che portino alla creazione di immagini in 3D di un campione di ambienti ipogei.

## **ART. 3 - ATTIVITÀ E IMPEGNI RECIPROCI**

Il Kelsey e il PARCO si impegnano, secondo le rispettive competenze, alla collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività:

- indagini archeologiche non invasive;
- sviluppo dei software necessari alla realizzazione di nuovi percorsi di visita tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie;
- collaborazione alla pubblicazione delle ricerche e alla condivisione dei dati e alla partecipazione a bandi per finanziamenti nazionali e internazionali.

Le attività da parte del Kelsey saranno svolte secondo le disponibilità e gli interessi correnti dell’Istituto senza prevedere il rispetto di una determinata tempistica, ma sempre in accordo e in coordinamento con il Parco.

L’équipe scientifica coinvolta è composta da:

Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia:

- dr. Alberto Villari (PACT)
- dr. Patrizio Fileri (PACT)
- dr.ssa Maria Cristina Tomassetti (PACT)
- dr.ssa Marina Zingarelli
- dr. Carmelo Rizzo (PACT)

Kelsey Museum of Archaeology:

- prof. Nicola Terrenato (Kelsey)
- dr. Tyler Johnson (Kelsey)
- dr. Christopher Motz (Kelsey)
- dr. Amelia Eichegreen (U. Michigan)

## **ART. 4 - DURATA**

La durata complessiva della Convenzione è stabilita in 3 anni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti. In allegato un cronoprogramma di massima. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Il Kelsey avrà cura di informare in anticipo il PARCO sulle date di permanenza inviando una nota con il periodo programmato e l’elenco dei partecipanti allo studio.

## **ART. 5 - RESPONSABILI SCIENTIFICI**

Per il PARCO, il Responsabile Scientifico è individuato nella persona del dott. Vincenzo Bellelli che si potrà avvalere, per le specifiche competenze e per i servizi interessati, dei funzionari del PARCO. Per il Kelsey, il Responsabile Scientifico è individuato nella persona del Prof. Nicola Terrenato che si potrà avvalere, per le specifiche competenze e per i servizi interessati, dei ricercatori del Kelsey.

#### **ART. 6 - ONERI FINANZIARI**

La Convenzione è a carattere non oneroso e non prevede, allo stato attuale, forme di finanziamento per lo svolgimento delle previste attività di ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano, però, a ricercare forme di finanziamento per le spese funzionali al progetto anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi nazionali ed internazionali.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di attività congiunte che rivestano i caratteri di attività di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento.

Per lo svolgimento di attività che, se pur di derivazione istituzionale abbiano caratteri tali da ricondurle alla sfera d'impresa delle Parti della presente Convenzione, le Parti rimandano espressamente alle regole previste dalle rispettive disposizioni interne in tema di attività in conto terzi.

#### **ART. 7 - UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI**

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettuali.

In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all'altra Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

### **ART. 8 - RISERVATEZZA**

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri dipendenti e collaboratori e/o con terze parti coinvolte nelle attività a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

### **ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

### **ART. 10 - CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Civitavecchia quale Foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione.

### **ART. 11 - FIRMA E ONERI FISCALI**

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D.

- Codice Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Kelsey: kelsey-director@umich.edu
- PARCO: pa-certa@pec.cultura.gov.it

L'imposta di bollo della presente Convenzione sarà assolta in maniera virtuale secondo le modalità prescritte dalla legge.

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

### **ART. 12 - RIMANDO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti dichiarano di rimettersi a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore della Repubblica Italiana.

### **ART. 13 - PRIVACY**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione operativa nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Letto, approvato e sottoscritto

Per il PARCO  
Il Direttore dr. Vincenzo Bellelli

Per il Kelsey  
Il Direttore, Prof. Nicola Terrenato

